

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 5 ottobre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016) 465)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo, prevede la rifusione della direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza"), per conseguire una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari;

considerato che la proposta di direttiva prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva accoglienza:

- all'articolo 2, un ampliamento della definizione di condizioni materiali di accoglienza;

- all'articolo 7, un nuovo elenco di casi in cui il richiedente asilo può essere obbligato a risiedere in un luogo specifico, dato il rischio che possa tentare la fuga. Per la medesima eventualità, nonché nel caso in cui dimostri mancanza di collaborazione con le procedure, l'articolo 19 prevede che i sussidi giornalieri possano essere revocati o ridotti, con eccezione dei sussidi di prima necessità, che possono essere sostituiti con beni in natura;

- all'articolo 8, un ulteriore motivo di trattenimento dei richiedenti, nel caso di rischio di fuga;

- all'articolo 15, una riduzione del termine per l'accesso al mercato del lavoro da un massimo di nove mesi a un massimo di sei mesi dalla data della domanda di protezione internazionale. Inoltre, si sopprime la possibilità per gli Stati di prevedere forme di precedenza a favore dei cittadini europei, che viene sostituita con la mera possibilità di accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini europei. Si aggiunge, poi, un paragrafo volto ad assicurare ai richiedenti asilo condizioni di lavoro pari a quelle riservate ai cittadini nazionali,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera f), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa norme concernenti le condizioni di accoglienza

dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria. Peraltro si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2013/33/UE oggetto di rifusione;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di ottenere una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'UE, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e di ridurre i movimenti secondari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte si limitano a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

Lucio Romano